



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2023 (punto N 31)

Delibera

N 528

del 15/05/2023

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento" Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica "- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT 1281/2017.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A
B	Si	Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Allegato A</i> <i>bd7c659572a47e191f17960cb30a2175788479f1a0e90d553fcb67ab20fac463</i>
<i>B</i>	<i>Allegato B</i> <i>653a5b2943c6dddc104953fe2a97727ed7134b69111a5bbb50b11c335f387f6c</i>

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 CE del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e che non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato ed alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali)

Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1375/2015 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 2075/2005;

Visto il Regolamento (UE) 2019/628 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/795 per quanto riguarda tali modelli di certificati;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista la Legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio, in particolare l’art. 19, comma 4 che stabilisce: “Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare”.

Vista la Legge n. 394/91, art. 11 e art. 22, per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 --“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117.”

Visto D.Lgs. 5 agosto 2022 , n. 136 . Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Visto il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 28 luglio 2008 recante linee di indirizzo per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in materia di sicurezza alimentare;

Vista la Legge regionale n. 3/1994 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare l'art. 43 “Commercio di fauna selvatica”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11 gennaio 2010 con cui sono state approvate le “Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore. Approvazione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1185 del 15 dicembre 2014 avente per oggetto “Approvazione documento recante Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1281 del 20 novembre 2017 con la quale sono state approvate le “Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Deliberazione n. 910/2013”;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n.34/CSR del 21 marzo 2021);

Preso atto che il Regolamento (CE) n. 853/2004, all'allegato III, sezione IV, definisce precisi requisiti per quanto riguarda l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina selvatica;

Considerato che il suddetto Regolamento non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato nonché “ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale”;

Considerato che l'abbattimento di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria e di controllo faunistico rientra nella definizione di produzione primaria la quale si riferisce a tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la

mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE 178/2002, art. 3, punto 17);

Ritenuto che il Centro di Raccolta Selvaggina e le attività correlate, dall'abbattimento fino al trasporto ed eventuale eviscerazione delle carcasse in suddetta struttura, rientrano nell'ambito della produzione primaria;

Preso atto che le persone che cacciano la selvaggina selvatica, al fine di commercializzarla per il consumo umano, devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto;

Considerato che la selvaggina selvatica, come altri animali selvatici costituisce un importante strumento di valutazione della prevalenza di parassiti e di altri agenti zoonotici;

Preso atto che l'Intesa sopra richiamata stabilisce:

- indicazioni che hanno la finalità di armonizzare le procedure relative all'igiene della produzione di carni di selvaggina selvatica, così come definita ai punti 1 e 5 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004 nonché le relative attività di controllo ufficiale sul territorio nazionale;
- ridefinizione dei piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica che i cacciatori possono fornire direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale;
- nuova denominazione dello stabilimento registrato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 destinato al deposito temporaneo, refrigerato o non refrigerato della selvaggina abbattuta, precedentemente identificato come "Centro di Sosta (CdS)" ora definito "Centro di raccolta selvaggina cacciata (CRS)";
- implementazione dei percorsi formativi di "persona formata" ai sensi dell'allegato III, cap. I, sez. IV, del Regolamento (CE) 853/2004;

Ritenuto opportuno mantenere idonea rintracciabilità anche per il prodotto derivante dalla commercializzazione di selvaggina selvatica tal quale o delle carni di selvaggina cacciata;

Ritenuto opportuno recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n.34/CSR del 21 marzo 2021), Allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso atto della necessità di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 11 gennaio 2010 con cui sono state approvate le "Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore. Approvazione", in quanto le indicazioni contenute in tale deliberazione sono state superate dalle Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica approvate con la suddetta Intesa;

Ritenuto necessario definire nel contempo nuove direttive regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta, coerenti con la suddetta Intesa;

Preso atto del documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica -“ elaborato dal Settore Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria con il supporto delle Aziende USL, in accordo Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne;

Ritenuto opportuno approvare, per quanto di competenza, il documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica -“, Allegato “B” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso atto della necessità di integrare le disposizioni emanate con la Delibera di Giunta Regionale n.1185 del 15 dicembre 2014 avente per oggetto “Approvazione documento recante Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)”, così come indicato nel documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica “, Allegato “B” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, in merito alla dizione di Centro di Sosta (CdS)”, ai tempi massimi di permanenza delle carcasse di selvaggina selvatica all'interno delle celle frigo, ed eliminando ogni riferimento alla DGRT 17/2010;

Preso atto della necessità di integrare le disposizioni emanate con la Delibera di Giunta Regionale n.1281 del 20 novembre 2017 avente per oggetto le “Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Deliberazione n. 910/2013” , così come indicato nel documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica -“, Allegato “B” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, in merito alla formazione dei cacciatori e capi squadra;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di recepire, per quanto esposto in narrativa, l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n.34/CSR del 21 marzo 2021) ,Allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di approvare le “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” di cui all’allegato B, facente parte del presente provvedimento;
3. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11 gennaio 2010 con cui sono state approvate le “Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore. Approvazione”;
4. di integrare le disposizioni emanate con la Delibera di Giunta Regionale n.1185 del 15 dicembre 2014 avente per oggetto “Approvazione documento recante Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)”, così come indicato nel documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica -“, Allegato “B” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, in merito alla dizione Centro di Sosta (CdS)”, ai tempi massimi di permanenza delle carcasse di selvaggina selvatica all'interno delle celle frigo, ed eliminando ogni riferimento alla DGRT 17/2010;

5. di integrare le disposizioni emanate con la Delibera di Giunta Regionale n.1281 del 20 novembre 2017 avente per oggetto le “Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Deliberazione n. 910/2013” , così come indicato nel documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica“, Allegato “B” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, in merito alla formazione dei cacciatori e capi squadra;
6. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIA DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore Generale
FEDERICO GELLI